

N. R.G. 3594/2021



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Walter Saresella	Presidente
Dott. Giovanna Ferrero	Consigliere
Dott. Cesira D' Anella	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **3594/2021** promossa in grado d'appello

DA

██████████ SRLS (C.F. ██████████) e ██████████ ██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Desio (MB) via ██████████ giusta procura speciale alle liti in atti

APPELLANTI

CONTRO





a) si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1. vero che in data 08.03.2017 la [REDACTED] S.r.l.s., in persona del sig. [REDACTED] comunicava telefonicamente alla sig.ra [REDACTED] che la propria autovettura Ford KA targata [REDACTED] era disponibile per il ritiro;
2. vero che in data 08.03.2017, nelle circostanze di cui al capitolo precedente, la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] rispondeva che nei giorni seguenti, a causa di altri impegni, non sarebbe riuscita ad andare a ritirare l'auto;
3. vero che in data 08.03.2017, nelle circostanze di cui ai capitoli precedenti, il sig. [REDACTED] [REDACTED] comunicava alla sig.ra [REDACTED] l'impossibilità per la [REDACTED] S.r.l.s. di custodire l'autovettura per più giorni;
4. vero che in data 08.03.2017 la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] chiedeva telefonicamente al sig. [REDACTED] a titolo personale e in amicizia, di ritirare dalla [REDACTED] S.r.l.s. per suo conto l'autovettura Ford KA targata [REDACTED] autorizzandolo ad utilizzarla per sue esigenze personali, qualora ne avesse avuto la necessità;
5. vero che in data 08.03.2017, nelle circostanze di cui al capitolo precedente, il sig. [REDACTED] [REDACTED] accettava la richiesta della sig.ra [REDACTED];
6. vero che in data 08.03.2017, a seguito degli accordi raggiunti con la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] di cui ai capitoli precedenti, il sig. [REDACTED] ritirava l'autovettura Ford KA targata [REDACTED] dalla [REDACTED] S.r.l.s. e la portava presso la propria abitazione in Cantù, via [REDACTED];
7. vero che in data 10.03.2017, alle ore 13.55, il sig. [REDACTED] [REDACTED] partiva dalla propria abitazione in Cantù, via [REDACTED] alla guida dell'autovettura Ford KA targata [REDACTED] quando rimaneva coinvolto in un sinistro stradale;
8. vero che alle ore 13.55 del 10.03.2017, all'altezza del civico 2 di via [REDACTED] in [REDACTED] sentivo il rombo del motore di un'auto in accelerazione, seguito dal rumore di una collisione tra veicoli;
9. vero che i veicoli coinvolti nella collisione di cui al capitolo precedente erano l'Audi



S5 targata [REDACTED] la Ford KA targata [REDACTED] e l'Opel Corsa targata [REDACTED] come da foto che mi si rammostrano (doc. 4 fascicolo [REDACTED])

10. vero che i veicoli di cui al capitolo precedente, a seguito della collisione, presentavano i danni raffigurati dalle foto che mi si rammostrano (doc. 4 fascicolo [REDACTED])

11. vero che alle ore 13.55 del 10.03.2017, al momento della collisione col veicolo Audi S5 targato [REDACTED] all'altezza del civico 2 di via [REDACTED] l'auto Ford KA targata [REDACTED] condotta da [REDACTED] [REDACTED] si trovava ferma entro la corsia di marcia percorsa dalla Opel Corsa targata [REDACTED] in prossimità della linea di mezzzeria;

12. vero che nel tratto di strada di cui al capitolo precedente il limite di velocità consentito è di 30 km/h, come da immagini fotografiche che si rammostrano (doc. 3 fascicolo [REDACTED])

Si indicano a testi:

- [REDACTED] [REDACTED] residente in Como, via [REDACTED] sui capitoli 1, 2, 3, 4 e 5;
- [REDACTED] [REDACTED] residente in Cantù (CO), via [REDACTED] sui capitoli 4 e 5;
- [REDACTED] [REDACTED] residente in Cantù (CO), via [REDACTED] sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;
- [REDACTED] [REDACTED] residente in Cantù (CO), via [REDACTED] sui capitoli 7, 8, 9, 10 e 12;
- [REDACTED] [REDACTED] residente in Sesto Calende (VA), [REDACTED] sui capitoli 7, 8, 9, 10 e 12;
- [REDACTED] [REDACTED] residente in Alzate Brianza (CO), via [REDACTED] sui capitoli 10, 11 e 12;

b) si chiede che venga disposta, qualora ritenuta necessaria, CTU cinematica volta ad accertare la velocità di marcia del veicolo Audi S5 tg. [REDACTED] condotto dal sig. [REDACTED]



Dante al momento dell'impatto con il veicolo Ford Ka tg. [REDACTED] condotto dal sig. [REDACTED]

c) si chiede che venga altresì disposta, qualora ritenuta necessaria, CTU meccanica volta a stabilire, in relazione al veicolo Audi S5 tg. [REDACTED] la congruità dell'ammontare dei

danni richiesti da parte attrice;

d) ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie di parte attrice in quanto inammissibili per le ragioni evidenziate in atti, con richiesta, nella denegata ipotesi in cui

venisse comunque ammesso qualche capitolo di prova, di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati da questa difesa a prova diretta;

e) rigettare l'eccezione di tardività e inammissibilità dei documenti 6), 7), 8), 11) e 14) prodotti dagli appellanti poiché trattasi di documenti estrapolati dal fascicolo di primo grado di [REDACTED]

Per [REDACTED] S.P.A.

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare.

In via preliminare:

- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- respingere l'istanza di sospensione difettando i motivi non soltanto "gravi" ma anche "fondati"

necessari al suo accoglimento, ciò anche alla luce dell'avversamente dimostrata volontà di bonario adempimento delle statuizioni di prime cure.

Nel merito: rigettare l'appello proposto confermando in toto la sentenza gravata.

Vinte le spese del presente giudizio da distrarsi a favore del legale antistatario.



In via istruttoria: Si richiede l'ammissione dei mezzi di prova di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. con le opposizioni ivi dedotte circa le istanze avversarie.

Si contrasta per contro la produzione dei documenti sub 6), 7) 8) siccome nuovi e dunque

inammissibili in sede di gravame e dei quali se ne domanda l'espunzione dal fascicolo di causa.

Nonché dei documenti sub 11) e 14) siccome facenti parte del fascicolo attoreo.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove avverse domande e/o eccezioni.

Ogni ulteriore mezzo riservato.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

████████████████████ s.p.a., dopo aver premesso di assicurare per la r.c.a. l'autovettura Ford Ka targata ██████████ di proprietà di ██████████ la quale aveva affidato il predetto veicolo alla ██████████ srls di ██████████ per delle riparazioni, deduceva che il predetto veicolo, mentre si trovava in officina, veniva illegittimamente utilizzato dal ██████████ per scopi personali; che, in particolare, che il 10.03.2017 il predetto ██████████ ██████████ postosi alla guida dell'autovettura, senza apporre la targa prova, si rendeva responsabile di un incidente stradale, nel corso del quale rimanevano danneggiati i seguenti veicoli: l'Audi S5 targata ██████████ di proprietà di ██████████ e l'Opel Corsa targata ██████████ di proprietà di ██████████ entrambe assicurate per la r.c.a. con ██████████ spa; che in conseguenza di detto sinistro ██████████ ██████████ spa aveva dovuto risarcire i danni patiti dai suddetti veicoli, versando la somma di euro 19.367,00.

Sulla base di tali premesse ██████████ ██████████ agiva in giudizio nei confronti di ██████████ ██████████ srls e di ██████████ ██████████ personalmente chiedendo la ripetizione di quanto pagato a titolo di risarcimento dei danni.



I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la domanda in fatto ed in diritto e ne chiedevano il rigetto.

Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Como accoglieva la domanda di parte attrice, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 20.132,57 (comprensiva della rivalutazione monetaria), oltre agli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.835,00.

Il Giudice di prime cure, dopo aver precisato che l'eventuale circolazione da parte del convenuto *invito domino* non assumeva rilevanza nel presente giudizio, in quanto la proprietaria del veicolo non era stata citata in causa e che, pertanto, non trovava applicazione la disciplina di cui all'art. 2054 III comma c.c., affermava che nel caso di specie l'esercizio dell'azione diretta era impedita dal non avere il conducente esposto la targa prova; riconosceva quindi il diritto alla rivalsa da parte della compagnia assicuratrice, in ragione della responsabilità dei convenuti nella causazione dell'incidente.

████████ srls e ██████████ proponevano appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati e concludevano chiedendo, in sua integrale riforma, il rigetto delle avverse domande.

████████ ██████████ s.p.a. si costituiva in giudizio contestando il gravame e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

La causa veniva posta in decisione all'udienza collegiale del 21 giugno 2022 sulle conclusioni in epigrafe specificate, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante, dopo aver premesso che ██████████ aveva posto a fondamento delle proprie pretese risarcitorie la mancata apposizione della targa prova, ha censurato



la sentenza evidenziando che, come più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la targa prova deve essere applicata unicamente sui veicoli privi di carta di circolazione.

Sostiene, di conseguenza, che l'omessa applicazione della targa prova non poteva costituire la "*premessa dell'avvenuto risarcimento proprio da parte della compagnia attorea*", come invece aveva affermato il Giudice di prime cure in quanto, indipendentemente dall'esposizione o meno della targa prova, [REDACTED] era l'unica compagnia tenuta a risarcire i danni quale esercente la polizza RCA della Ford della sig. [REDACTED]

Parte appellata ha contrastato l'avverso gravame sostenendo che l'apposizione della targa prova è prevista per tutti i casi di veicoli già immatricolati, per i quali si renda necessario verificarne l'idoneità dopo una riparazione o anche per fini dimostrativi o di vendita e ha affermato, inoltre, che nel caso di specie vi era stato un uso indebito del veicolo per scopi personali, in palese violazione del dovere di custodia e del principio del *neminem laedere*.

Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.

Dalle allegazioni svolte da parte attrice in atto di citazione si evince che [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di impresa esercente la polizza per la r.c.a. dell'autovettura Ford Ka, di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] dopo aver risarcito i soggetti, rimasti danneggiati in occasione dell'incidente verificatosi il 10.3.2017, ha agito in giudizio nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] ponendo a base delle proprie richieste risarcitorie la mancata apposizione della targa prova.

Così individuata la *causa petendi*, oggetto del presente giudizio, nel merito si osserva quanto segue.



La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“l'autorizzazione ministeriale alla circolazione con "targa prova", regolata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione (officine, concessionari, costruttori, ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova; nel caso in cui, come nella specie, un veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura assicurativa per la r.c.a. - circolante con targa di prova del titolare dell'officina di riparazione per essere controllato o a scopo dimostrativo o per collaudo - abbia cagionato danni, di questi risponde solo l'assicuratore del mezzo e non quello della targa di prova in quanto la finalità di quest'ultima non è quella di sostituirsi all'assicurazione del veicolo, bensì quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati”* (così Cass. sentenza n. 17665/2020, citata da parte appellante).

In particolare con la citata pronuncia la Suprema Corte ha precisato che *“la targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla "messa in circolazione", ma se l'auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo. Tale veicolo, pertanto, godrà della normale polizza assicurativa della quale è titolare il suo proprietario. Polizza che opera, normalmente, quale che sia il conducente del veicolo assicurato”*.

Deve così ritenersi che l'apposizione della targa prova e la relativa specifica assicurazione, diversa da quella della responsabilità civile, non operano nel caso, quale quello in esame, in cui il veicolo sia stato già immatricolato, in quanto l'autoveicolo



gode della polizza assicurativa per la r.c.a., stipulata dal suo proprietario, [REDACTED]

Di conseguenza, alla luce dei suesposti principi, l'azione proposta in questa sede dalla compagnia assicuratrice, che trova il suo presupposto nell'omessa apposizione della targa prova, deve essere respinta, dal momento che [REDACTED] quale esercente della responsabilità civile, è tenuta al risarcimento dei danni cagionati dal responsabile civile, a prescindere dalla circostanza che il veicolo si trovasse presso il riparatore.

Si osserva, infine, che appare irrilevante accertare nel presente giudizio se la circolazione del veicolo sia avvenuta *invito domino* della proprietaria, [REDACTED] circostanza comunque contestata da parte appellante in quanto, come ha precisato il Giudice di prime cure, con pronuncia non censurata dalle parti in causa, nel presente giudizio non trova applicazione l'art. 2054, III comma, c.c., non essendo stata citata la proprietaria del veicolo.

In ogni caso, il fatto che la circolazione stradale sia avvenuta *invito domino* non potrebbe giustificare la presente domanda, in quanto la clausola, contenuta nella polizza assicurativa stipulata da [REDACTED] contiene la "*rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo sia affidato a terzi per custodia o manutenzione*".

In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, la domanda svolta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] srls e [REDACTED] deve essere respinta.

Il pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza.

Tali spesi sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate.



P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 630/2021, pubblicata in data 15.6.2021,

respinge la domanda proposta da [REDACTED] s.p.a. nei confronti di [REDACTED] srls e [REDACTED]

condanna [REDACTED] s.p.a. alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 4.835,00 per il giudizio di primo grado e in euro 3.777,00 per quello di secondo grado, oltre ad euro 362,50 a titolo di rimborso delle spese contributo unificato e marca da bollo, al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 19 ottobre 2022

Il consigliere est

Cesira D'Anella

Il Presidente

Walter Saresella

